PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 160/10ª

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 16484 del 18.04.2016
Classificazione 01.15.01

4ª COMM. CONSILIARE

2ª COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 126 **della seduta del** 15 APR. 2016.

Oggetto: Disposizioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione disegno di legge.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Roberto Musmanno Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Dott. Ing. Domenico Paliaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE REGGENTE
Avv. Filomena Tiziana CORALLINI

Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 si appone il visto di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale

(ovvero: si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

LA GIUNTA REGIONALE

(Premessa. Normativa di riferimento)

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte III Titolo II - Servizio idrico integrato;

VISTA la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, art. 47, recante "Regolazione unitaria del servizio idrico integrato", con la quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010) è stato istituito, con decorrenza 1 luglio 2011, l'Ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, art. 56, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", con particolare riferimento al Capo VIII (artt. da 58 a 62);

(Proposta di legge dicembre 2012. DGR 545/2012)

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 10.12.2012, n. 545, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche – Organizzazione del Servizio Idrico Integrato: Istituzione dell'Autorità Idrica Calabrese. Approvazione proposta di legge e trasmissione al Consiglio Regionale", con la quale si è ottemperato alle previsioni di cui alla richiamata legge regionale n. 47/2011;

CONSIDERATO CHE:

- la proposta di legge di cui alla richiamata DGR 545/2012 non è stata approvata dal Consiglio Regionale, nel corso della precedente legislatura;
- il Regolamento interno del Consiglio Regionale della Calabria, approvato con deliberazione n. 5 del 27.5.2005, ed in particolare l'art. 65 espressamente prevede che "*Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio Regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio*";

(Obblighi normativi. Decreto "Sblocca Italia". Individuazione e funzionamento Ente di Governo dell'Ambito)

CONSIDERATO CHE l'articolo 142, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente che "*Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto*";

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 113, (cd Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha introdotto rilevanti novità per la gestione delle risorse idriche a modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 147 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "*Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1*" del medesimo decreto legislativo;

- lo stesso articolo 147, al comma 1, prevede che le Regioni che non hanno ancora individuato l'ente di governo dell'ambito devono provvedervi, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014;
- decorso inutilmente detto termine, si applicano i poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo B della legge 5 giugno 2003, n. 131;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12.6.2015 è stata individuata, a norma del richiamato articolo 147, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.), ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale ed è stato proposto al Consiglio regionale il disegno di legge regionale recante "Istituzione dell'ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato "Autorità' Idrica della Calabria" (A.I.C.) trasmesso, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale;
- che con la medesima deliberazione n. 183/2015 è stato stabilito altresì che, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui sopra, le funzioni di ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, continuano ad essere attribuite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47, e sono esercitate dal Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici ed infrastrutture;

CONSIDERATO CHE, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui sopra, l'Autorità idrica della Calabria dovrà provvedere agli adempimenti di cui al richiamato decreto-legge n. 113 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), ai sensi del quale: "*1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente*";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 27.7.2015, n. 256, e 12.11.2015, n. 461, con le quali, anche al fine di potere adempiere a quanto sopra, è stato approvato, a norma dell'art. 147 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il disciplinare per l'"*Individuazione e il funzionamento dell'ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato – "Autorità' Idrica della Calabria*"";

(Proposta di legge. Parere legislativo)

VISTO l'art. 56 della richiamata legge regionale n. 47/2001, che demanda alla Giunta Regionale *la presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato*, in conformità alla competenza attribuita alle Regioni dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO il richiamato art. 65 del Regolamento interno del Consiglio regionale, in forza del quale, la proposta di legge di cui alla Deliberazione n. 545 del 10.12.2012, con la quale si è ottemperato alle previsioni di cui al richiamato art. 56 della legge regionale n. 47/2011, in quanto non approvata entro la fine della precedente legislatura, è da ritenersi decaduta;

RITENUTO necessario, per quanto precede, procedere al riordino della disciplina del servizio idrico integrato, ovvero alla riproposizione di una nuova proposta di legge, che tenga conto di quanto nel frattempo intervenuto e sopra richiamato;

VISTA la proposta di legge predisposta dal Dipartimento regionale alle Infrastrutture, trasmessa con nota prot. 43518 dell'11.2.2016, all'Ufficio Legislativo del Segretariato Regionale, per il rilascio del competente parere;

VISTO il parere prot. 69438 del 2.3.2016 reso dall'Ufficio Legislativo del Segretariato Regionale sulla proposta di legge prot. 43518/2016;

VISTA l'allegata proposta di legge "Disposizioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato", che tiene conto di quanto rappresentato dall'Ufficio Legislativo con parere prot. 69438/2016;

CONSIDERATO, inoltre, per tutto quanto precede, l'allegata proposta integra e sostituisce la precedente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 183 del 12.6.2015 e trasmessa al Consiglio regionale;

PRESO ATTO CHE la proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO CHE:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

SU PROPOSTA del Presidente e dell'Assessore alle Infrastrutture, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle competenti strutture regionali, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto, a voti unanimi,

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Disposizioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato" e di approvare, a tal fine, il relativo testo che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione, in uno con la proposta di legge e la relazione descrittiva e tecnico-finanziaria di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria, al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.
3. Di stabilire che la presente proposta di legge integra e sostituisce la precedente approvata con Deliberazione n. 183 del 12.6.2015.
4. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10 APR. 2016 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

allegato alla deliberazione
n° 126 del 15 APR. 2016

PROPOSTA DI LEGGE

"DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 16484 del 18.04.2016
Classificazione 01.15.01

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd "sblocca Italia"), nonché della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", con particolare riferimento al Capo VIII (artt. da 58 a 62).

2. In particolare, con la presente legge:

   a. viene riconosciuto ed istituito quale ente pubblico l'"Autorità Idrica della Calabria", già individuata con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 183 del 12/06/2015 e n. 256 del 27/07/2015, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

   b. viene confermato l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale per il servizio idrico integrato, già istituito con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34;

   c. viene confermata la nuova allocazione delle funzioni già attribuite ai soppressi Enti d'Ambito di cui all'art. 148 del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), già disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015;

   d. viene disciplinata l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in accordo con quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), definiti strumenti e/o misure di controllo e di tutela dell'utenza.

Art. 2

Gestione del servizio idrico integrato – salvaguardia degli organismi esistenti

1. I servizi di cui all'art. 141 c. 2 del D.Lgs 152/2006 sono affidati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, al soggetto gestore, nelle forme prescelte in conformità alle disposizioni legislative vigenti, dall'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, individuato a norma dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs 152/2006 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12/06/2015 (A.I.C.).
2. Sono fatte salve:
   a. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D.Lgs 152/2006;
   b. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
3. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b) del precedente comma, l'A.I.C. provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.
4. Alla individuazione dei soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico e relativo disciplinare, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 172 del D.Lgs n. 152/2006.
5. La Giunta regionale è autorizzata a trasformare, nei modi previsti dalla legge, la SoRiCal S.p.A., già costituita a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 10/97, in una società interamente pubblica, fermo restando quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs n. 152/2006.

CAPO II

Vigilanza e controllo

Art. 3

Vigilanza e controllo sul soggetto gestore

1. L'A.I.C. vigila sull'attività del soggetto gestore, secondo quanto previsto all'art. 152 del D.Lgs 152/2006.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'A.I.C. provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al successivo comma 3, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa alla Regione ed ai Comuni.
3. La relazione illustra:
   a. lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;

b. il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;

c. i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;

d. la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;

e. la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.

Art. 4

Trasmissione dei dati e delle informazioni

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso il Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al successivo comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore.

2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall'A.I.C. mediante sistemi informativi che consentono la condivisione delle informazioni.

3. L'A.I.C., con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni singola gestione:

   a. un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;

   b. le convenzioni stipulate con i gestori;

   c. le tariffe applicate all'utenza;

   d. le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

Art. 5

Ruolo della Regione

1. Nell'ambito del servizio idrico la Regione, in generale:

   a. può modificare la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale, secondo quanto sancito al successivo art. 6;

   b. verifica la coerenza del Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato:

      1. predispone un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

successive modifiche e integrazioni. In particolare, per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e delle ATERP, il programma prevede l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche;

2. individua gli interventi strategici di interesse regionale, sia tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'A.I.C., con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovracomunale;

3. individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui ai numeri 1. e 2., al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche della Regione;

c. può promuovere la determinazione di criteri per la articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia di costi del servizio per le determinazioni delle tariffe;

d. vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento per attività necessarie per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del medesimo ente.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui al precedente art. 4, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all'organizzazione dei servizi, segnala all'AEEGSI eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, formula pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell'assemblea dell'A.I.C.

Art. 6

Modifica dell'ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, qualora si dovesse rilevare una più efficace, efficiente ed economica gestione del servizio cui ci si riferisce.

2. La Giunta regionale, al fine di valutare la proposta di cui al comma 1, secondo le finalità di cui all'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nomina un comitato tecnico-scientifico composto da tre esperti di elevato livello scientifico, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi e infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.

3. Entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole del comitato di cui al comma 2 e, sulla base della proposta contestualmente formulata, la Giunta regionale, con

deliberazione, individua il numero degli ambiti territoriali ottimali e ne definisce i limiti territoriali.

4. Le modifiche degli ambiti territoriali sono approvate dal Consiglio regionale con apposita legge.
5. La Giunta regionale, ogni cinque anni, verifica l'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne rende conto al Consiglio regionale in apposita seduta.

CAPO III

Tutela degli utenti e partecipazione

Art. 7

Tutela degli utenti e partecipazione

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'A.I.C. è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di un Regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
2. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale.
3. L'A.I.C. mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali - norma finanziaria

Art. 8

Subentro dell'Autorità Idrica della Calabria

1. Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi, l'A.I.C. subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimale soppressi in virtù dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 3 della L.R. 34/2010, con delibera di Giunta regionale e su proposta dell'assessorato competente in materia di servizio idrico, sarà compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e saranno poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Art. 9

Disposizioni transitorie relative al personale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 presso gli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale n. 10/97, è trasferito nei ruoli dell'A.I.C., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale è posto alle dipendenze dell'A.I.C. e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. I contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti d'Ambito e trasferiti all'A.I.C., cessano alla scadenza del relativo termine.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo insediamento, il Direttore Generale dell'A.I.C. definisce la dotazione organica e la sottopone per l'approvazione all'assemblea.

4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'A.I.C., in sede di prima applicazione della presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, secondo quanto sancito dall'art. 5, comma 4 del Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015.

Art. 10

Poteri sostitutivi

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli' atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 147, comma 1-*bis*, e 172, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili. E' abrogato in particolare, l'art. 47, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

allegato alla deliberazione
n° 126 del 15 APR. 2016

Allegato "A"

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 16484 del 18.09.2016
Classificazione 01.15.01

RELAZIONE DESCRITTIVA

(Art. 39, Statuto della Regione Calabria)

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disegno di legge recante: "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato".

Premessa.

Con legge regionale n. 34 del 29.12.2010, a decorrere dal 1.7.2011:

- è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23.12.2009, n. 191, è stato disposto l'esercizio transitorio da parte della Regione delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, di cui all'articolo 148 del D.Lgs 152/2006, e 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

In attuazione dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs 152 del 3.4.2006, così come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 113, (cd. Sblocca Italia), successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12.6.2015 è stato individuato l'ente di governo per il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27.7.2015, ne è stato disciplinato il funzionamento.

L'Ente d'ambito, denominato Autorità Idrica della Calabria, è rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni della Calabria, e allo stesso sono trasferite le competenze spettanti ai medesimi enti in materia di gestione delle risorse idriche.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 56 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011, la Giunta Regionale avrebbe dovuto presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo del 2012, una proposta di legge per il riordino della disciplina del servizio idrico integrato. La proposta, deliberata dalla Giunta regionale nel successivo mese di dicembre (DGR n. 545 del 10.12.2012), non è stata approvata dal Consiglio regionale nella passata legislatura e, in ragione di quanto disposto dall'art. 39, comma 4 dello Statuto della Regione e dall'art. 65 del Regolamento interno del medesimo Consiglio, è da ritenersi decaduta.

La presente proposta, per quanto precede, risponde agli obblighi normativi richiamati e alla necessità, non più rinviabile, di riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, anche in ragione delle novità introdotte dal decreto Sblocca Italia, già in parte recepite con le richiamate deliberazioni nn. 183, 256 e 461 del 2015, e dalla L. 221 del 28.12.2015.

L'allegata proposta integra e sostituisce la precedente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 183 del 12.6.2015 e trasmessa al Consiglio regionale.

La Regione Calabria, con la presente proposta, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche (**art. 1**), provvede :

a. al riconoscimento dell'ente pubblico "Autorità Idrica della Calabria", già individuato con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 183 del 12.6.2015 e n. 256 del 27.7.2015, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

b. alla conferma dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, già individuato dall'art. 47 della L.R. n. 34/2010;

c. alla conferma della nuova allocazione delle funzioni già attribuite ai soppressi Enti d'Ambito di cui all'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già disposta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27.7.2015.

d. alla disciplina dell'organizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII).

L'**art. 1** illustra le finalità della legge.

All'**art. 2** viene ribadito che il servizio idrico integrato, per come definito dall'art. 141, comma 2 del D.Lgs 152/2006, è affidato al soggetto gestore, nelle forme prescelte in conformità alle disposizioni legislative vigenti, dall'Autorità Idrica. Vengono altresì elencate le tipologie di gestioni esistenti da salvaguardare e demandata alla fase di predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico e al relativo disciplinare, l'individuazione dei soggetti, tenute in debito conto le previsioni di cui all'art. 172 del D.Lgs 152/2006. Inoltre, la Giunta Regionale viene autorizzata a trasformare la SoRiCal S.p.A. in una società interamente pubblica.

L'**art. 3** tratta della vigilanza sull'attività del soggetto gestore, rimessa in capo all'Autorità Idrica.

L'**art. 4** prevede, e ai soli fini gestionali, amministrativi e statistici, l'istituzione, presso il Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, di una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche, che raccoglie tutte le informazioni trasmesse dall'Autorità Idrica e riferite ai dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio, alle convenzioni stipulate con i gestori, alle tariffe applicate all'utenza e alle risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'autorità nazionale di regolazione del settore.

L'**art. 5** specifica le competenze della Regione. In particolare, alla Regione spetta la verifica di coerenza del Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore, la predisposizione di un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico, l'individuazione degli interventi strategici di interesse regionale, delle risorse, dei criteri, delle modalità e delle priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma stesso. La Regione può altresì promuovere la determinazione di criteri per l'articolazione delle tariffe del servizio tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia, vigilare sulle attività dell'ente di governo dell'ambito, esercitando, in caso di inadempimento, i poteri sostitutivi, e, attraverso il Dipartimento competente in materia di servizio idrico, esprimere pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, e, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell'assemblea dell'A.I.C.

L'**art. 6** definisce termini e modalità per la modifica dell'ambito territoriale unico, istituito con legge regionale n. 34/2010.

L'**art. 7** tratta della tutela degli utenti. In particolare, in rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è prevista l'istituzione, presso l'Autorità Idrica, del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. Il Comitato, che ha come

principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale, è nominato con decreto del Presidente della Regione.

All'**art. 8** è disciplinato il subentro dell'Autorità Idrica e le modalità di disciplina della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti di ambito.

L'**art. 9** tratta del personale in servizio presso i soppressi Enti d'Ambito di cui alla L.R. 10/97, prevedendone il trasferimento nei ruoli organici dell'Autorità Idrica.

L'**art. 10** tratta invece dei poteri sostitutivi esercitabili dal Presidente della Giunta Regionale nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato.

L'**art. 11** tratta delle disposizioni abrogate dall'entrata in vigore della legge.

Il Dirigente del Settore _____ IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGGENTE Avv. Filomena Tania CORALLINI

Il Dirigente Generale _____ Il Dirigente Generale Dott. Ing. Domenico Pallaria

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 16484 del 18.04.2016
Classificazione 01.15.01

allegato alla deliberazione
n° 126 del 15 APR. 2016

Allegato "B"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 39, Statuto della Regione Calabria. Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disegno di legge recante: "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato".

---

a) CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CUI SI RIFERISCE LA PROPOSTA DI LEGGE E GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO REALIZZARE, COERENTEMENTE CON I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.

Premessa.

Con legge regionale n. 34 del 29.12.2010, a decorrere dal 1.7.2011:

- è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23.12.2009, n. 191, è stato disposto l'esercizio transitorio da parte della Regione delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 152/2006, e 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

In attuazione dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 152 del 3.4.2006, così come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 113, (cd. Sblocca Italia), successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 12.6.2015 è stato individuato l'ente di governo per il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27.7.2015, ne è stato disciplinato il funzionamento.

L'Ente d'ambito, denominato Autorità Idrica della Calabria, è rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni della Calabria, e allo stesso sono trasferite le competenze spettanti ai medesimi enti in materia di gestione delle risorse idriche.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 56 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011, la Giunta Regionale avrebbe dovuto presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo del 2012, una proposta di legge per il riordino della disciplina del servizio idrico integrato. La proposta, deliberata dalla Giunta regionale nel successivo mese di dicembre (DGR n. 545 del 10.12.2012), non è stata approvata dal Consiglio regionale nella passata legislatura e, in ragione di quanto disposto dall'art. 39, comma 4 dello Statuto della Regione e dall'art. 65 del Regolamento interno del medesimo Consiglio, è da ritenersi decaduta.

La presente proposta, per quanto precede, risponde agli obblighi normativi richiamati e alla

necessità, non più rinviabile, di riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, anche in ragione delle novità introdotte dal decreto Sblocca Italia, già in parte recepite con le richiamate deliberazioni nn. 183, 256 e 461 del 2015, e dalla L. 221 del 28.12.2015.

L'allegata proposta integra e sostituisce la precedente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 183 del 12.6.2015 e trasmessa al Consiglio regionale.

La quantificazione degli oneri finanziari, i potenziali fruitori e gli aspetti procedurali/organizzativi sono preceduti dalla descrizione dello stato di attuazione delle procedure attivate negli anni, in ottemperanza alle disposizioni normative succedutesi.

Inquadramento

1. Situazione in ordine ai cessati Enti di Ambito.

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico/amministrativo delle questioni di cui si discute, occorre, preliminarmente, specificare le funzioni degli Enti d'Ambito (di seguito ATO), sancite, unitamente ai ruoli e funzioni dei vari attori – Stato centrale, Regioni, Enti locali, soggetti gestori –, da precise disposizioni legislative.

Le stesse sono specificatamente rinvenibili nell'art. 44 della menzionata legge regionale n. 10/97, nonché dagli artt. 7 e segg. della Convenzione costitutiva dell'ATO. L'ATO è, infatti, un organismo costituito con Convenzione ex art. 24 della legge 142/90 (oggi art. 30 del Testo Unico EE.LL.) per l'esercizio di specifiche funzioni[1].

Nella stessa Convenzione è, quindi, delineata la "*mission istituzionale*" dell'Ente, cui necessariamente deve essere ricondotto il "trasferimento" dei procedimenti in essere, dai cessati organismi (enti o autorità d'ambito) al nuovo soggetto individuato. Ciò nonostante, si registra da parte delle cessate ATO, e in maniera pressoché autonoma, l'esercizio di "funzioni extra", esplicitatosi in attività e procedure i cui strascichi giuridico/amministrativi si sono rilevati, in alcuni casi, di rilevante impatto sul processo organizzativo.

Ad eccezione, quindi, dell'ATO di Crotone, costituito ed operativo, e di quello di Cosenza (cfr. paragrafo 1.1.1) i cessati Enti non hanno adempiuto alla *mission istituzionale* e le attività sulle quali maggiormente si è concentrata l'azione non sono inquadrabili nei "rapporti giuridici attivi e passivi" per i quali è previsto il subentro della costituenda Autorità Idrica.

1.1 *Attività svolta in merito alla "mission istituzionale" ovvero riguardo al processo di organizzazione del Servizio Idrico nell'ambito di riferimento.*

Con riferimento all'organizzazione del Servizio Idrico è opportuno riferire preliminarmente che, in relazione a quanto previsto dal modello sancito dalla richiamata L. R. n. 10/97, ad oggi si registra:

- un avanzamento nel sovrambito, nel quale opera la società SoRiCal, allo stato in liquidazione, e la cui azione ha risentito negli anni anche delle mancata attuazione della legge di riforma nei segmenti a valle della captazione e adduzione;
- ritardi o, più precisamente, stallo nei segmenti della distribuzione e della depurazione, sia in ordine ai processi di affidamento del servizio al soggetto unico, in relazione alla scelta della

[1] L'esercizio di funzioni non previste nella Convenzione costituisce certamente un "ibrido" amministrativo.

forma di gestione operata dagli ATO (ATO di CZ, VV e RC), sia in ordine alla piena operatività dei soggetti individuati ed a cui risulta affidato il servizio (ATO CS e ATO KR).

Per inciso, vi è da registrare che gli affidamenti disposti dagli ATO di CS e di KR sono risultati coerenti alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali[2].

Ritardi e/o evidenti criticità si registrano inoltre nei processi amministrativi riferibili:

a) al funzionamento dell'ATO: e ciò in applicazione dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006, commi 3 e 4[3]. Non risultando approvati i rendiconti relativi agli esercizi passati, non si ha, infatti, contezza della correttezza delle poste iscritte a bilancio in termini di residui attivi e passivi;

b) alla rivisitazione degli *strumenti* di settore utilizzabili. In merito va evidenziata la mancanza di coordinamento da parte della Regione, la quale, dopo il 1997, non ha più adottato linee di indirizzo, riferite per esempio al superamento di esistenti sovrapposizioni e/o interferenze (regolamentazione ATO/SoRiCal e superamento della fase Commissariale), prodromico alle attività da esperirsi in ordine ai processi di aggiornamento previsti dall'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006.

In merito alla rivisitazione dei Piani d'Ambito si registrano aggiornamenti parziali, riguardo ai capitoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del citato art. 149 - ricognizione delle infrastrutture e programma degli interventi.

Per l'ATO di CS la società "Cosenza Acque", con il contributo della Provincia di Cosenza, ha elaborato il progetto industriale della società.

1.2 *Attività non strettamente inquadrabili nella "mission istituzionale"*

In maniera non esaustiva le attività non inquadrabili nella *mission istituzionale* dell'ATO hanno riguardato (e riguardano per gli strascichi rinvenienti) la "gestione" di problematiche pregresse connesse al ruolo svolto dall'ATO:

1. quale soggetto beneficiario delle risorse finanziarie di cui all'Azione 1.2.A della Misura 1.2 del POR 2000/2006;
2. quale soggetto beneficiario di interventi finanziati con risorse di cui all'Azione 1.2.B della predetta Misura 1.2. ;
3. quale soggetto di coordinamento (provvedimenti concessori, provvisori e definitivi, previo esame delle pratiche, trasferimenti risorse e vigilanza sulle operazioni di monitoraggio) – almeno fino al 2007 - per i soggetti beneficiari delle operazioni finanziate a valere sulle risorse di cui alla predetta Azione 1.2.B e/o FAS ricomprese nell'APQ Tutela delle Acque e Gestione delle Risorse Idriche;
4. quale supporto tecnico/amministrativo all'Ufficio del Commissario Delegato all'emergenza ambientale nel 2006 e nel 2007. L'Ufficio ha svolto funzioni di soggetto appaltante ed all'ATO, nello specifico, sono state demandate la DD.LL. e la sorveglianza nella realizzazione degli interventi;

---

[2] Come da apposita Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) n. 29 del 9 giugno 2010.

[3] Comma 3: "I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono trasmessi all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere".

5. quale supporto alle attività dei gestori (Comuni) per le attività ritenute necessarie per fronteggiare emergenze estive. In detto contesto, la "gestione" dell'anticipazione regionale di cui al comma 28 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 13.06.2008 (finanziaria 2008);
6. quale soggetto subentrante al Commissario Delegato nei contratti stipulati da quest'ultimo con le società aggiudicatrici degli appalti (uno per Provincia) espletati secondo programmi gestionali varati dal medesimo Ufficio (primo semestre 2003) e, quindi, la gestione di dette "pratiche" a partire dal 1 gennaio 2004, con discutibili procedimenti amministrativi.

Quest'ultimo aspetto merita, per le consistenti ripercussioni, particolare menzione. In merito si ritiene opportuno evidenziare, infatti, che tra i compiti e le funzioni dell'ATO non rientrava e non rientra certamente il subentro in contratti e/o volture che non attenessero alla *mission istituzionale*, né tantomeno tra i compiti del Dirigente ATO la facoltà di prorogare *sic et simpliciter* contratti di servizio riferiti alla gestione degli impianti di depurazione o la sottoscrizione di atti transattivi.

Lo stesso ATO non è, inoltre, inquadrabile quale soggetto aggiudicatore ai sensi della disciplina vigente in materia di lavori pubblici (Codice degli appalti), se non per l'affidamento, peraltro non retribuito, al gestore del servizio, e solo per effetto della Convenzione costitutiva.

b) FRUITORI DELLA PROPOSTA.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La proposta di legge, per come già specificato in premessa, risponde agli obblighi normativi richiamati e alla necessità, non più rinviabile, di riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, anche in ragione delle recenti novità normative, già in parte recepite con le richiamate deliberazioni nn. 183, 256 e 461 del 2015.

Principali fruitori delle attività regolamentate dalla proposta di legge saranno gli enti locali e i soggetti gestori del servizio, laddove già individuati o operanti.

c) ONERI FINANZIARI.

L'Autorità Idrica della Calabria - ente di governo di ambito per il servizio idrico integrato, individuato a norma dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Sono organi dell'Autorità, l'Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei Conti.

Sebbene individuata, il processo di costituzione e nomina degli organi dell'Autorità, non si è ancora definitivamente compiuto. Nella attuale fase, transitoria, le funzioni ordinarie, giusta DGR n. 183/2015 e successiva 256/2015, sono, quindi, esercitate dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici.

<u>*Copertura finanziaria a regime.*</u>

L'art. 154 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, rubricato "*Tariffa del servizio idrico integrato*" stabilisce che "*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto ... di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito ...*". Conseguita, quindi, la piena operatività ed individuato il soggetto gestore, l'AIC disporrà di somme in entrata al bilancio derivanti dalla tariffa applicata all'utente dal soggetto gestore. Sarà, quindi e certamente, in grado di fare fronte alle spese di funzionamento. E ciò, evidentemente, senza onere

alcuno per il bilancio regionale.

Copertura finanziaria nel transitorio.

Ai fini dell'avvio dell'AIC, nonché al fine di consentire alla stessa di potere operare e svolgere, nel periodo transitorio, ovvero fino alla piena operatività, le ordinarie funzioni attribuite dalle norme richiamate, con **DGR n. 413 del 21.10.2015** - di approvazione dello schema di adesione comunale all'AIC - è stato determinato il concorso a carico dei medesimi enti locali alle spese iniziali di funzionamento, nella misura di € 0,50 per abitante. **La posta in entrata assomma, quindi, ad € 979.525,00**, essendo stata attestata in 1.959.050 ab. la popolazione per l'anno 2011, ultimo dato censimento ISTAT - Calabria.

L'articolato della DGR riporta, tra l'altro, le modalità di versamento delle somme. La DGR, pubblicata sul sito dell'Autorità Idrica e sul Bollettino Regionale, è stata avvisata ai Comuni con nota prot. 32592 del 3.2.2016.

I Comuni stanno formalizzando l'adesione all'AIC e, contestualmente, versando le somme.

Per inciso, il principio a fondamento della DGR 413/2015 è analogo a quello di cui all'art. 154, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. Le spese di funzionamento dell'AIC, nel transitorio, dovrebbero infatti essere ricomprese dai Comuni "gestori" nelle voci di costo della tariffa praticata all'utente.

Con nota prot. 46714 del 15.2.2016 è stata altresì richiesta, ai fini della movimentazione delle poste in gioco, l'istituzione sul bilancio regionale di apposito capitolo.

Anche nella fase transitoria, quindi, non sono previsti oneri per il bilancio regionale, essendo le uscite alimentate e coperte dalle somme versate dai Comuni.

Spese previste (da sostenersi da parte dell'AIC).

Tra le spese da sostenersi da parte dell'AIC, figurano quelle di seguito elencate. Per le stesse si riportano, in relazione ai costi medi riferiti a realtà consolidate e alle gestioni ex ATO, gli importi in previsione.

a. *Organi istituzionali dell'Autorità:*

1. Assemblea (art. 8 DGR 256/2015): € 0,00;
2. Direttore Generale (art. 10 DGR 256/2015): € 150.000,00;
3. Revisore Unico dei Conti (art. 11 DGR 256/2015): € 22.500,00;

Rimborso spese per organi istituzionali: € 2.500,00; Contributi previdenziali: € 45.000,00;

b. *Personale:*

4. Personale in transito dalle soppresse ATO (rif. art. 9, comma 1 della proposta di legge): € 270.000,00;

c. *Acquisto di beni di consumo e materie prime:*

5. Cancelleria e beni di consumo per ufficio: € 5.000,00;

d. *Spese per prestazioni di servizi:*

6. Spese promozionali e campagne informative: € 10.000,00;
7. Quota associativa ANEA: € 6.698,00;
8. Spese per la formazione del personale: € 5.000,00;
9. Assistenza tecnica hardware e software: € 5.000,00;

10. Manutenzione e riparazione beni mobili e attrezzature: € 2.000,00;

e. *Spese per prestazioni di servizi esterni:*

11. Consulenze, con riferimento, in particolare, all'aspetto tariffario, ovvero all'applicazione delle Deliberazioni AEEGSI, per il periodo 2016-2019: € 50.000,00;

f. *Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature:*

12. Acquisto di personal computer ed hardware: € 25.000,00;

per un totale complessivo di ***€ 598.698,00***.

Conclusioni.

Per tutto quanto precede:

- *a regime*, i costi di funzionamento dell'AIC graveranno sulla tariffa praticata dal Soggetto gestore all'utenza (cfr. art. 154, comma 1 del D.Lgs. 152/2006);
- *nella fase transitoria*, i costi funzionamento dell'AIC, nei limiti di quanto via via accertato e riscosso, saranno coperti con le somme versate dai Comuni (cfr. DGR 413/2015).

d) ASPETTI PROCEDURALI – ORGANIZZATIVI.

La compiuta attuazione della norma, necessita, oltre alla piena operatività dell'Autorità Idrica:

- dell'istituzione, presso il Dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, di una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al successivo comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore (art. 4);
- della costituzione e nomina del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, istituito presso l'A.I.C. (art. 7);
- dell'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Regolamento che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del Comitato di cui al precedente punto (art. 7);
- della disciplina, con Delibera di Giunta Regionale, della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti d'ambito, di cui alla L.R. 10/97 (art. 8).

Gli aspetti procedurali e le fattispecie cui fanno riferimento sono rinvenibili nell'art. 2, comma 3 (salvaguardia delle gestioni in forma autonoma), nell'art. 5, comma 2 (pareri e osservazioni sugli atti di competenza dell'AIC e sulle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale), nell'art. 6, commi 2 e 3 (modifica dell'ambito territoriale ottimale) e nell'art. 10 (esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Presidente della Regione, nel caso di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato) della proposta.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE REGGENTE
Avv. Filomena Tiziana CORALLO

Il Dirigente del Settore _____

Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pellario

Il Dirigente Generale _____